



COMUNE DI ROMANENGO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DEL MERCATO (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE)

DGR 27 giugno 2016 n. X/5345

Allegato alla Delibera del Consiglio n. Del

PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della DGR 27 giugno 2016 n. X/5345.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
 - d) alle Fiere e Sagre
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopraccitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.
5. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) **presenze in un mercato** o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) **presenze effettive** in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - g bis) **attrezzature**, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Inoltre

- **per posteggi fuori dalle aree mercatali**: il posteggio o gruppo di posteggi situati in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un'area mercatale;

- **per anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera:** l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario o altro titolo che ne attesti la presenza
- **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- **per imprenditori agricoli:** i soggetti come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 19 dicembre 1993 n. 580;
- **per eventi promozionali/commerciali:** l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- **per migliorie:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
- **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- **per settore merceologico:** quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici;
- **per tipologia merceologica del posteggio:** la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- **per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2002;
- **per legge regionale:** la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- **per documento unitario:** documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;
- **per DGR 27 giugno 2016 n. X/5345 :** la deliberazione della Giunta regionale pari numero e data;
- **per Scia:** la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i;
- **per autorizzazione stagionale:** l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi;
- **per attrezzature:** i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- **per recidiva:** aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco dei successivi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- **per Commissione consultiva / associazioni:** la Commissione prevista dall'art. 19 della Legge Regionale. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO

- 1. Il mercato di Romanengo è un mercato comunale composto da 16 posteggi e destinato all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi, come determinato nel provvedimento istitutivo del mercato stesso e secondo i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento (DCC n. 62/78 e 101/81) e dall'allegata planimetria.
- 2. Nel mercato di Romanengo non sono riservati posti agli operatori che svolgono l'attività con il sistema del battitore.

ART. 2 GIORNO E ORARIO DI SVOLGIMENTO

- 1. Il mercato di Romanengo si svolge ogni mercoledì mattina dalle 7:30 alle 12:30.
- 2. Gli orari ordinari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. Limitazioni temporali possono essere stabilite con ordinanza sindacale nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario e per motivi di pubblico interesse.
- 3. Il mercato **non si svolge** nei giorni di Natale - Capodanno e Pasqua.
- 4. Entro il **30 novembre** di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, sentita la commissione consultiva/associazioni, stabilisce l'eventuale svolgimento del mercato che cada in una giornata festiva e in occasione di manifestazioni istituzionali. L'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre, sentita la commissione consultiva / associazioni, l'effettuazione di mercati straordinari ed il prolungamento degli orari dei mercati, ai sensi della vigente normativa.
- 5. Le edizioni straordinarie dei mercati o il loro recupero in altra giornata, devono prevedere l'adesione di almeno il 50% degli operatori. Il prolungamento dei mercati deve prevedere l'adesione di almeno l'80% degli operatori.

ART. 3 LOCALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

- 1. Il mercato di Romanengo si svolge in piazza Amigoni. E' articolato in 16 posteggi di varie dimensioni, senza suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari, di cui 1 per gli imprenditori agricoli. L'allegata planimetria illustra la dislocazione e dimensione dei posteggi.
- 2. L'area mercatale nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato non potrà essere concessa per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni che comportino la totale o parziale sospensione del mercato o che comunque ne pregiudichino il regolare svolgimento, fatte salve le eventuali esigenze di carattere straordinario nonché di quanto previsto ai successivi commi.

ART. 4 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

4.1 Esercizio dell'attività: CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1. Il commercio nel Mercato di Romanengo si svolge su posteggi dati in concessione.
- 2. La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (singoli e raggruppati) è di **10 anni**.
- 3. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale 6/2010.
- 4. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario delle Regioni e Province autonome per

l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche, secondo i tempi indicati da quest'ultimo.

5. La Giunta Comunale acquisito il parere della commissione consultiva / associazioni individua annualmente specifiche aree nel centro storico cittadino ove possono essere autorizzate occupazioni temporanee a titolo precario per la vendita al dettaglio in occasione di particolari periodi, ricorrenze o festività (a titolo esemplificativo: epifania, carnevale, natale ecc...) da assegnare con procedure di evidenza pubblica.

4.2 Canoni e tributi

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.
2. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, maggiorata delle percentuali previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata..

4.3 Cessazione della concessione del posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.

4.4 Scadenza della concessione del posteggio

1. La concessione cessa alla sua naturale scadenza (10 anni), indicata all'atto del suo rilascio.

4.5 Rinuncia della concessione del posteggio

1. La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.

4.6 Decadenza della concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
 - b) qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
 - c) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

4.7 Revoca della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità, sentita la Commissione consultiva / associazioni, senza oneri per il Comune.
2. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune. In tal caso l'operatore in attesa della assegnazione del nuovo posteggio ha la facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato da revocarsi.
3. Per le attività stagionali si applica l'art. 3.2.7 dell'allegato A alla dgr 2016.

4.8 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della lr 6/2010.

2. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della l.r. 6/2010.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della l.r. 6/2010.
6. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
7. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 2. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 2, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7 della l.r. 6/2010.
8. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

4.9 Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della l.r. 6/2010.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
- 3 bis.** Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro

quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

4.10 Revoca dell'autorizzazione

1. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della Lr 6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della Lr 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della Lr 6/2010;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

2. Si applica l'art. 3.2.7 della DGR 27 giugno 2016 n. X/5345.

3. Il provvedimento di revoca della autorizzazione per l'esercizio su posteggio, comporta la decadenza del diritto della concessione di quest'ultimo.

4.11 Sospensione della autorizzazione

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La predetta norma è applicata come di seguito

a) sospensione dal mercato per un giorno:

- a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
- a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
- a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
- a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
- a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- a.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.

b) sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:

- b.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
- b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;

- b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
- b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
- b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
- b.6. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b.7. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

4.12 Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio.
3. Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni di localizzazione originaria dei posteggi.

4.13 Ampliamento posteggio - Migliorie

1. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.
2. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico o anche in altre aree del territorio.

4.14 Divieto di cessione del posteggio

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

ART. 5 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari. Sono ammessi i mezzi di pronto intervento. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.

2. Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano.

ART. 6 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI ("LA SPUNTA") O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. Qualora, entro 30 minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui al D.Lgs 114/98 e che dovrà essere esibita in originale.

2. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali. A parità di presenze si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa, con le modalità e secondo le tariffe vigenti. Il mancato pagamento preventivo non consente l'occupazione. Gli agenti di Polizia Locale effettueranno i relativi controlli.
5. La situazione delle presenze temporanee nei mercati verrà aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
6. In caso di mancanza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.
7. Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:
 - a. risultino assenti;
 - b. non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
 - c. si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco;
 - d. non abbiano effettuato il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
8. Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di "spunta".
9. l'area in concessione su indicata, non può essere assegnata qualora per fruire della stessa sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature debitamente autorizzate di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

ART. 7 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEGLI OPERATORI

7.1 Registrazione delle presenze

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

7.2 Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita. Gli Agenti della Polizia Municipale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.

3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.

ART. 8 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. La soppressione e il trasferimento del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale. Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura di sottoservizi ecc..) lo spostamento di data o il trasferimento potranno essere disposti dal Responsabile del Settore competente. Si applica l'art. 8 dell'allegato A alla DGR X/5345.
2. Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari . Si applica l'art. 8 dell'allegato A alla DGR X/5345.
3. In caso di sospensione del mercato, o della sua temporanea dislocazione in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con un piano specifico,. In caso di sospensione, il mercato può essere recuperato o prolungato in altra data. Si applica l'art. 8 dell'allegato A alla DGR X/5345.
4. Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione coinvolti dallo spostamento, avviene osservando i criteri di cui al documento unitario.

ART. 9 MODALITÀ E DIVIETI DA OSSERVARE NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI VENDITA

9.1 Modalità di occupazione del posteggio

1. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

9.2 Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività e l'occupazione di suolo pubblico

1. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, a chi comprovi la sua qualità di socio o amministratore, ai collaboratori familiari o ai lavoratori subordinati.

9.3 Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. La Giunta Comunale può determinare, sentita la Commissione consultiva / associazioni, il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale in particolare nelle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.
2. I mercati di nuova istituzione sono organizzati sulla base di posteggi modulari con dimensioni indicative pari a fronte espositivo di 6 metri e profondità di 5 metri.

9.4 Altre Modalità e Divieti

1. Il Responsabile del settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.
2. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal banco più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purchè, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.
3. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del

03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui.

4. Il titolare di due posteggi attigui può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi. L'inosservanza a tale prescrizione è punita ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

5. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive

6. I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà essere effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e infiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

8. Durante le ore di svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere animali presso il posteggio assegnato in concessione.

9. E' vietato:

- a. annunciare con grida e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e, comunque, adottare sistemi di vendita che arrechino disordine;
- b. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
- c. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
- d. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
- e. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
- f. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- g. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- h. lasciare animali liberi;
- i. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
- j. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- k. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- l. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- m. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;

n. vendere animali vivi di qualsiasi specie.

10. I posteggi destinati alla vendita di, rispettivamente, alimentari e non alimentari, possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita degli stessi prodotti, salvo quanto previsto dal successivo articolo

ART. 10 NORME IGIENICO SANITARIE DA OSSERVARSI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
2. Gli operatori alimentaristi dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero della sanità ed inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a. I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
 - b. La somministrazione di prodotti alimentari e di bevande è consentita solo agli operatori in possesso di specifica abilitazione, annotata sul titolo autorizzativo e delle attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.
 - c. Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
 - d. Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti. Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative in vigore.
3. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.
4. L'inosservanza agli obblighi previsti è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002.

ART. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VIGILANZA.

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione della sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 s.m.i. nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. I relativi introiti competono al Comune di Romanengo.
3. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, c. 4 della citata L. 689/81 è il Dirigente che esercita le funzioni conferitegli in materia di commercio, individuato all'interno dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi del Comune di Romanengo Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
4. La Polizia Locale è incaricata di vigilare sullo svolgimento del mercato. Svolge altresì le attività di riconoscimento delle presenze maturate sul mercato e di spunta, dandone sempre comunicazione al SUAP.
5. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Municipale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Municipale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria
6. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Rif. Art. 6

12. Nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €.

Rif. Art 8

13. L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98.

Rif Art. 9

14. L'operatore commerciale su area pubblica titolare di posteggio che occupa una superficie superiore a quella indicata nella propria concessione è soggetto alla sanzione pecuniaria:

- da 50 € a 300 € se l'eccedenza accertata non supera il 16 % della superficie concessa;
- Fino a 498 € se l'eccedenza accertata è compresa tra il 16,01 % e il 33,33 % della superficie concessa;
- da 500,00 € a 3.000,00 € se l'eccedenza accertata supera il 33,33 % della superficie concessa (art. 27, c. 2, lett. b e c. 6 della legge regionale).

Alle violazioni previste dal presente comma consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente regolamento.

15. L'operatore commerciale su area pubblica titolare di posteggio nel mercato che allestisce un'occupazione con modalità diverse da quelle indicate sui propri atti autorizzativi pur occupando una superficie pari a quella concessa, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a 225 €.

16. Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 30,00 € a 90,00 €.

17. Salvo giustificato motivo, gli operatori partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

18. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dall'art. 9 è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.

20. Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva a norma dell'art. 27 c. 1 lett. a.2 della lr 6/2010

21. Chi imbratta il suolo pubblico e infigge pali o danneggia in qualsiasi modo, nonché danneggia la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

22. Chi durante le ore di svolgimento del mercato tiene animali presso il posteggio assegnato in concessione è punito con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €.

24. Le disposizioni di cui al punto 9.4.9 , con esclusione della lettera j), sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 € a 300,00 €, sempre che non costituiscano reato dalla legge penale, e quando non siano previste specifiche sanzioni da leggi o regolamenti.

25. L'operatore commerciale su area pubblica titolare di posteggio nel mercato che pone in vendita generi diversi per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, ovvero generi non ammessi, è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98, cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione di un giorno secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 12 SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio

previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 27 della lr 6/2010;
- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della lr 6/2010;
- c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter della lr 6/2010;
- d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della lr 6/2010;
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

3. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della lr 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

4 L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della lr 6/2010, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

ART. 13 MODALITA' DI UTILIZZO DEI POSTEGGI RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Nell'ambito del mercato di Romanengo è **riservato 1 posteggio** agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, e comunque fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare.
2. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, i posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalla DGR 27 giugno 2016 n, X/5345, paragrafo 3.2.3 e 3.2.2.
3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, dando priorità agli operatori del settore alimentare.
4. I produttori agricoli non sono titolari di concessioni pluriennali di posteggio e non hanno l'obbligo di dotarsi della carta di esercizio e della attestazione annuale

ART 14 DISCIPLINA DEGLI EVENTI PROMOZIONALI/COMMERCIALI

1. Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali.
2. I soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;

- le aree richieste e la loro localizzazione;
- le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
- il periodo temporale e gli orari di svolgimento.

3. Sarà facoltà del Comune accogliere l'iniziativa proposta in funzione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.

4. Nel caso di progetti di iniziative analoghe, il Comune valuterà la proposta in ragione dell'esperienza documentata dal proponente, della qualità progettuale proposta (allestimenti e tipologia merceologiche) e del numero degli espositori.

5. Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazione d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di iniziative ed eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.

6. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo idoneo allo svolgimento degli eventi promozionali/commerciali, nonché alla vendita dei prodotti esposti, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso.

7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere e stabilire una cauzione a garanzia dell'effettuazione della manifestazione.

8. L'organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture di esposizione e vendita, dove previste.

9. L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione a carico del soggetto organizzatore della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese ivi nominate.

ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni di posteggi scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (8 maggio 2010) e rinnovate anche tacitamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo.

2. Le concessioni di posteggi rilasciate o scadute e rinnovate anche tacitamente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto fino al 7 maggio 2017 compreso.

3. Le concessioni di posteggi che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso.

4. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le graduatorie e di spunta secondo quanto indicato dal documento unitario.

5. Sono fatti salvi i mercati, le fiere ed i posteggi fuori dalle aree mercatali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene approvato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il funzionamento del mercato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. con DCC 30 maggio 1978 n. 62 fatta eccezione per gli articoli relativi all'istituzione.